Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 10 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale „ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 11 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1941, registro 7 Africa Italiana, foglio 364.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Lorenzini Orlando di Giuseppe e di Giustini Maria, nato a Guardistallo (Pisa) il 3 maggio 1890, colonnello in s.p.e. — Comandante di elevato prestigio militare e politico di un importante settore, in sei cicli di grande polizia coloniale, superando serie difficoltà logistiche e gli ostacoli naturali del terreno, affrontava alla testa delle sue truppe, che animava con esempio trascinatore, forti nuclei avversari, infliggendo loro gravi perdite in uomini, armi e quadrupedi ed obbligando i superstiti o ad arrendersi oppure a trovare scampo con la fuga verso località aspre, quasi inaccessibili, prive di ogni risorsa. — Scioa (A.O.I.), agosto 1938-maggio 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Inclnù Gobena, ascari. — Durante uno scontro, benchè ferito gravemente, riusciva a mettere fuori combattimento un capo avversario. — Casa Negasc, 26 marzo 1938-XVI.

Negatù Tenau, ascari. — Durante un assalto contro forte posizione nemica, benchè ferito ad una gamba e sanguinante, continuava a combattere e ad incitare i compagni alla lotta, sino all'estremo delle sue forze — Casa Negasc, 26 marzo 1938-XVI.

Uorcù Derse, ascari. — Avvistato un gruppo di avversari, li attaccava decisamente a colpi di scimitarra, mettendone alcuni fuori combattimento e costringendo gli altri alla fuga. — Casa Negasc, 26 marzo 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Mangascià Zemedaghegnò, muntaz. — Comandante di buluc esploratori, con abilità raggiungeva le posizioni indicate. Fatto segno ad intenso fuoco di fucileria, rimaneva in operazione noncurante del pericolo, continuando a fornire utili e precise informazioni sulle mosse nemiche. Successivamente, con audaci sbalzi si portava a breve distanza dalle posizioni nemiche, che conquistava con lancio di bombe a mano. — M. Moiè, 1° giugno 1938-XVI.

Mohamed Audù, sciumbasci (35168). — Comandante di mezza compagnia, in numerosi scontri dava costanti prove di ardimento e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente al conseguimento del successo. — Nec Dingai, 3 gennaio - Silmen, 2 febbraio - Casa Negasc, 26 marzo - Doli Micael, 11 aprile - Dodotà, 3 giugno 1938-XVI.

Tesfamariam Holdegabriel, buluc basci (46593). — Graduato addetto alle salmerie, durante un combattimento, assicurata la protezione dei quadrupedi, volontariamente si portava, con pochi animosi a sbarrare la via a forti nuclei nemici incalzanti, permettendo ai reparti sopraggiunti di infliggere loro gravi perdite. — Casa Negasc, 23 marzo 1938-XVI.

Zienà Uendimghesem, muntaz. — Comandante di buluc esploratori, con abilità raggiungeva le posizioni indicate. Fatto segno ad intenso fuoco di fucileria, rimaneva in operazione noncurante del pericolo, continuando a fornire utili e precise informazioni sulle mosse nemiche. Successivamente, con audaci sbalzi si portava a breve distanza dalle posizioni nemiche, che conquistava con lancio di bombe a mano. — M. Moiè, 1° giugno 1938-XVI.

(4090)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1449.
Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Vista la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della Scuola secondaria di avviamento al lavoro;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione professionale per ciechi.

Art. 1.

L'istruzione professionale per ciechi ha per fine la educazione e la rieducazione dei ciechi al lavoro e viene impartita nelle seguenti scuole e corsi per ciechi:

1) scuole e corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschili e femminili;

2) scuole tecniche a indirizzo industriale;
3) scuole professionali femminili;
4) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico;
5) istituto di tiflologia professionale;
6) corsi speciali per ciechi-sordomuti;
7) corsi per maestranze;
8) altri corsi speciali che sono di volta in volta autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli istituti comprendenti almeno le scuole di cui ai numeri 1, 2, 4, 7, assumono la denominazione di istituti professionali per ciechi.

Art. 2.

All'istruzione professionale per ciechi si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e successive modificazioni e quelle della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro, e successive modificazioni, in quanto non contrastino con quelle contenute negli articoli seguenti.

Art. 3.

La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale è di tre anni e nei corsi secondari di avviamento professionale di due anni.

Nella scuola tecnica è di due anni, ai quali può seguire un ulteriore anno di perfezionamento.

Nella scuola professionale femminile è di tre anni.

Nei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico è di un anno.

Nell'istituto di tiflologia professionale è di un anno.

Nei corsi per maestranze e nei corsi speciali la durata è stabilita di volta in volta in relazione alle esigenze dell'insegnamento con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Le scuole di avviamento, tecniche, professionali femminili e i corsi per maestranze saranno preceduti da un corso preparatorio per coloro che non hanno conoscenze dei metodi tiflologici e che necessitano di aggiornamento negli studi compiuti.

La durata di tali corsi sarà determinata dalle singole direzioni.

Art. 5.

Le scuole ed i corsi secondari di avviamento professionale hanno lo scopo di fornire un primo insegnamento per la preparazione ai vari mestieri.

Le scuole tecniche industriali hanno lo scopo di preparare i tecnici che eserciteranno l'artigianato libero o un'attività lavorativa qualificata alle dipendenze dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi o presso altri enti o ditte private.

L'anno ulteriore di perfezionamento ha lo scopo di preparare i tecnici specializzati per l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e per altri enti e ditte private.

Le scuole professionali femminili hanno lo scopo di preparare le giovani all'esercizio delle professioni proprie della donna ed al buon governo della casa.

I corsi di tirocinio hanno lo scopo di abilitare gli alunni e le alunne agli insegnamenti pratici e tecnologici, limitatamente alle funzioni indicate nell'art. 27 del presente decreto.

L'Istituto di tiflologia professionale ha lo scopo di impartire le conoscenze di tiflologia e dei metodi di pedagogia professionale necessarie agli insegnanti delle scuole d'istruzione professionale per ciechi.

Il corso speciale per ciechi-sordomuti ha lo scopo, oltre che di preparare detti alunni al lavoro, di dare ad essi la facoltà di potersi esprimere oralmente, di ricevere comunicazioni mediante alfabeti speciali e di dar loro nozioni d'istruzione elementare.

I corsi per maestranze hanno lo scopo di dare, unitamente alla istruzione elementare ed agli insegnamenti delle lavorazioni, un concreto addestramento pratico.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le materie di insegnamento per le scuole e l'istituto di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del precedente art. 1.

Con decreto Ministeriale saranno approvate le speciali lavorazioni, i programmi e gli orari di insegnamento relativi alle scuole e istituto di cui sopra.

I programmi di insegnamento dei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, dei corsi speciali per ciechi-sordomuti, dei corsi per maestranze, dei corsi speciali, di cui al n. 8 del precedente art. 1, e dei corsi preparatori, di cui al precedente art. 4, saranno proposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale dalla direzione delle singole scuole, tenuto conto delle condizioni degli alunni e delle particolari esigenze di ciascuna scuola.

Art. 7.

Alle lavorazioni che saranno indicate nei programmi di cui al precedente articolo, altre se ne potranno aggiungere, qualora se ne avverta la necessità, come potranno essere soppresse quelle che non si dimostrassero più opportune. Il relativo provvedimento viene disposto con decreto Ministeriale su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

L'istituzione di nuove lavorazioni, come l'istituzione dei corsi per maestranze e degli altri corsi speciali, prevista nei numeri 7 e 8 dell'art. 1, nonchè dei corsi preparatori, prevista dall'art. 4 del presente decreto, quando importi aumento nel contributo statale corrisposto alle scuole e agli istituti aventi gestione autonoma, o richieda maggiore assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, avverrà di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'insegnamento tecnico e pratico nelle scuole miste, qualora il numero delle alunne sia superiore a cinque, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto alla scolaresca, nei modi che verranno stabiliti col decreto Ministeriale di approvazione dei programmi.

Capo II.

Istituzione e mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.

Art. 9.

Gli istituti professionali per ciechi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa per tutte le scuole e corsi che di essi fanno parte.

Art. 10.

Si applicano alle scuole e ai corsi per ciechi, di cui ai numeri 1, 2, 3 e all'istituto di cui al n. 5 dell'art. 1, del presente decreto, le disposizioni riguardanti gli oneri in materia di scuole e istituti di istruzione media tecnica, specificati rispettivamente nell'art. 91 lett. *f*), numeri 6, 7 e 9 e nell'art. 144 lett. *e*), n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 11.

Le Provincie, i Consigli provinciali delle corporazioni, i Comuni, le Casse di risparmio e i Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica e altri enti o privati possono concorrere all'incremento e al miglioramento dell'istruzione professionale per ciechi con sussidi contributi, lasciti o donazioni.

Art. 12.

Lo Stato, oltre che nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando gli enti che contribuiscono al mantenimento delle scuole ed istituti e l'Ente nazionale di lavoro per ciechi, istituito con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1844, contraggano mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'arredamento, all'ampliamento dei locali.

Art. 13.

In caso di soppressione di scuole o istituti, quando questi funzionino presso enti morali che abbiano per fine l'educazione e l'assistenza dei ciechi, tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola o istituto soppresso verrà assegnato agli enti stessi.

CAPO III.

Del governo amministrativo didattico e disciplinare delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione professionale per ciechi.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi è formato da due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale e da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle persone che contribuiscono nella misura di lire 10.000 annue o di lire 200.000 una volta tanto al mantenimento delle scuole o istituti.

Qualora le scuole o istituti siano istituiti o funzionino presso altri enti morali, il Consiglio di amministrazione è formato dagli stessi membri del Consiglio degli enti, del quale dovranno far parte i rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale e degli enti contribuenti ai sensi del comma precedente.

Il presidente è nominato dal Ministero per l'educazione nazionale su designazione di una terna di nomi, scelti dagli enti morali predetti fra gli stessi membri del Consiglio.

Del Consiglio fa parte il preside o il direttore con voto deliberativo e funzioni di segretario.

Art. 15.

La direzione didattica e disciplinare delle scuole di istruzione professionale per ciechi, non facenti parte degli istituti professionali per ciechi, è affidata a un direttore; quella degli istituti professionali per ciechi è affidata a un preside.

Al direttore o al preside è affidata anche la direzione dell'ente presso il quale la scuola o istituto eventualmente funzioni.

I direttori e i presidi sono esonerati dall'insegnamento.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione della scuola o istituto stabilirà le modalità necessarie per l'alienazione dei prodotti dei laboratori della scuola o istituto. I proventi relativi figureranno in un apposito capitolo del bilancio.

CAPO IV.

Personale di ruolo.

Art. 17.

La presidenza o la direzione degli istituti e delle scuole per ciechi potrà essere conferita nei modi indicati dal primo comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, modificato con l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, ferma restando, a tale fine, l'equipollenza dei titoli di studio prevista dai Regi decreti 26 settembre 1935-XIII, numeri 1834 e 1843.

Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti del personale tecnico (assistenti, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratorio, sottomaestre).

Art. 18.

Le cattedre per l'insegnamento delle materie di cultura generale verranno assegnate mediante pubblico concorso-esame di abilitazione, per titoli e per esame, riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio.

Qualora non si possano nel modo suddetto coprire le cattedre vacanti, il personale insegnante potrà essere assunto mediante concorso per titoli fra gli insegnanti di ruolo delle scuole Regie o pareggiate di corrispondente ordine e grado.

Art. 19.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme relative ai concorsi e agli esami di abilitazione all'insegnamento nelle Regie scuole e Regi istituti di istruzione professionale per ciechi.

Art. 20.

Gli insegnanti titolari sono tenuti ad impartire l'insegnamento per le materie o il gruppo di materie costituenti la cattedra. Possono altresì essere incaricati fino al limite massimo di 24 ore settimanali, in qualsiasi altro corso della scuola o istituto, per le stesse materie della cattedra o per materie affini.

CAPO V.

Personale incaricato e supplente.

Art. 21.

Gli incarichi e le supplenze sono conferiti dal Consiglio di amministrazione delle scuole e istituti secondo le norme vigenti, con preferenza ai ciechi e a coloro che sono forniti del diploma di istituto di tiflologia professionale.

Art. 22.

Agli insegnamenti dell'Istituto di tiflologia professionale si provvederà mediante incarichi.

Agli effetti delle retribuzioni il personale suddetto è considerato come personale insegnante del corso superiore di istituto tecnico.

Art. 23.

L'insegnamento dell'educazione fisica ai ciechi, dato il suo speciale carattere, è di pertinenza delle scuole o istituti professionali per ciechi ed a carico del loro bilancio.

Su richiesta del Consiglio di amministrazione la G.I.L. dovrà designare l'insegnante.

Le Regie scuole o Regi istituti professionali per ciechi e i loro alunni sono esonerati dalle tasse dovute alla G.I.L.

Il compenso agli insegnanti sarà corrisposto nella stessa misura prevista per le scuole di corrispondente ordine.

Capo VI.

Alunni, esami e tasse.

Art. 24.

Al termine del corso di tirocinio e dell'Istituto di tiflologia professionale gli alunni sostengono un esame di licenza.

Al termine del corso di perfezionamento della scuola tecnica gli alunni sostengono un esame di profitto.

Al termine dei corsi per maestranze e corsi speciali gli alunni sostengono un esame di compimento.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 54 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, alle classi successive alla prima della scuola tecnica industriale per ciechi possono accedere mediante esame di idoneità anche candidati esterni, purchè ciechi.

Art. 25.

Possono essere iscritti:

1) alla prima classe delle scuole e corsi di avviamento i licenziati dalle scuole elementari e, previo esame di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 10° anno di età.

Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media di primo grado purchè abbiano compiuto il 10° anno di età;

2) alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:

a) i licenziati dalle scuole di avviamento;

b) coloro che abbiano compiuto il 13° anno di età e conseguita la licenza dalla scuola elementare o l'ammissione a una scuola media inferiore purchè superino uno speciale esame di ammissione;

3) al corso di tirocinio coloro che abbiano superato l'esame di profitto del corso di perfezionamento delle scuole tecniche e coloro che abbiano superato l'esame di licenza della scuola professionale femminile;

4) all'Istituto di tiflologia professionale coloro che siano forniti dei titoli che danno diritto all'insegnamento nelle scuole di istruzione professionale per ciechi o in qualsiasi scuola media;

5) al corso per maestranze coloro che abbiano superato l'esame di ammissione e compiuto il 16° anno di età.

Art. 26.

Chi abbia superato l'esame di profitto al termine dell'ulteriore anno di perfezionamento della scuola tecnica consegue il titolo di tecnico specializzato nella relativa specializzazione.

Art. 27.

Chi abbia superato l'esame di licenza del corso di tirocinio consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento pratico della relativa lavorazione, limitatamente alle funzioni di istruttore pratico nelle scuole e corsi di avviamento per ciechi, di sottocapo officina nelle scuole tecniche per ciechi, di sottomaestra nelle scuole professionali femminili per cieche.

Art. 28.

Chi abbia superato l'esame di licenza dell'Istituto di tiflologia professionale consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi per la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i titoli in base ai quali fu concessa l'ammissione alla scuola.

Art. 29.

Chi abbia superato l'esame di compimento al termine del corso per maestranze o di un corso speciale consegue il titolo di operaio per la relativa lavorazione.

Art. 30.

Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono sull'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni vedenti.

Art. 31.

Nelle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi gli alunni non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

Tale numero può essere superato nel solo Istituto di tiflologia professionale.

Art. 32.

L'obbligo scolastico, che per effetto dell'art. 175 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VII, n. 577, è esteso ai ciechi e ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalità che impedisca loro di ottemperarvi, è esteso anche, per quanto concerne i ciechi, alla loro istruzione professionale, oltre i limiti di età fissati per la istruzione elementare.

Art. 33.

Per i corsi di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell'art. 1 del presente decreto, la misura delle tasse scolastiche è stabilita dai Consigli di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi.

Per i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico le tasse sono fissate nelle seguenti misure:

Frequenza per ciascuna classe . . .	L. 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 75

Per l'Istituto di tiflologia professionale le tasse sono fissate nelle seguenti misure:

Frequenza	L. 60
Esame di licenza	» 80
Tassa di diploma	» 50

Le tasse di diploma saranno devolute all'Erario.

Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli Enti pubblici o di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse. Tale esonero comprende la tassa di diploma.

CAPO VII.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 34.

Il Regio istituto d'istruzione professionale per ciechi, istituito in Firenze col R. decreto 1° luglio 1940-XVIII, n. 1378, viene ordinato in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Esso comprende le seguenti scuole per ciechi:

a) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile;

b) una scuola tecnica a indirizzo industriale;

c) una scuola professionale femminile;

d) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico;

e) un istituto di tiflologia professionale;

f) corsi per maestranze.

Art. 35.

Il Regio laboratorio scuola annesso al Patronato pro-ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli, istituito con R. decreto 13 novembre 1924-III, n. 2950, è riordinato in Regio istituto di istruzione professionale per ciechi in applicazione del presente decreto.

Esso comprende le seguenti scuole per ciechi:

a) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

b) una scuola tecnica a indirizzo industriale;

c) corsi di tirocinio per l'insegnamento pratico;

d) corsi speciali per ciechi sordomuti;

e) corsi per maestranze.

Art. 36.

I posti di ruolo relativi agli Istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 37.

I contributi a carico dello Stato per i predetti Istituti professionali per ciechi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B* annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Tutti gli altri oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie a carico di enti o privati per il mantenimento e funzionamento delle preesistenti scuole per ciechi passate a far parte degli Istituti di cui ai precedenti articoli, restano consolidati a favore degli Istituti stessi.

Art. 38.

Le eventuali modificazioni dell'ordinamento stabilito nei precedenti articoli per i Regi istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli saranno disposte con decreto Reale promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 39.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico, attualmente in servizio presso le scuole e gli istituti riordinati in conformità del presente decreto, che sia in possesso del necessario titolo di studio ed abbia prestato almeno tre anni di servizio riconosciuto lodevole dal Ministero dell'educazione nazionale, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, con collocamento al grado iniziale del posto di ruolo relativo alle funzioni disimpegnate.

Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio od abbia prestato meno di tre anni di lodevole servizio, è mantenuto in servizio con l'attuale trattamento giuridico ed economico. Fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo di cui detto personale disimpegna le funzioni.

Il predetto personale potrà essere inquadrato ai sensi del comma primo, a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio della scuola od istituto, qualora per l'attività svolta presso le scuole e gli istituti suindicati abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflologico.

Art. 40.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti per il personale amministrativo negli istituti di cui sopra, saranno assegnati mediante concorso interno riservato al personale che abbia prestato lodevole servizio da almeno tre anni e che sia fornito del titolo di studio richiesto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 16. — MANCINI

TABELLA *A*

Posti di ruolo nei Regi istituti professionali per ciechi

SEDE	Personale direttivo (senza insegnamento)	Personale insegnante									Personale non insegnante				
		Scuola secondaria di avviamento professionale			Scuola tecnica industriale			Scuola professionale femminile			Tecnico			Amministrativo	
		Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista e tiflologica)	Materie tecniche del tipo industriale maschile	Materie tecniche del tipo industriale femminile	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista e tiflologica)	Matematica e contabilità, elementi di fisica ed elettromeccanica	Tessitura e disegno tessile	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista e tiflologica)	Matematica e contabilità - Scienze naturali e merceologia	Lingua straniera	di gruppo B (1)	di gruppo C (2)	Istruttori pratici (3)	di gruppo B (4)	di gruppo C
Firenze	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	10	8	2	2	2
Napoli	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	4	16	1	1	1

(1) I posti sono così ripartiti: nell'Istituto di Firenze, 4 assistenti, 2 capi officina, 4 maestre di laboratorio; nell'Istituto di Napoli: 2 assistenti, 2 capi officina.
(2) Nell'Istituto di Firenze i posti sono così ripartiti: 6 sottocapi officina, 2 sottomaestre di laboratorio.
(3) Nell'Istituto di Firenze i posti sono così ripartiti: 1 istruttore pratico, 1 istruttrice pratica.
(4) Nell'Istituto di Firenze i posti sono così ripartiti: 1 segretario economo, 1 vice segretario.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico dei gruppi *B* e *C* e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *B*

Prospetto dei contributi dello Stato per gli Istituti professionali per ciechi

SEDE	Ammontare del contributo
Firenze	721.430
Napoli.	704.880

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. **1450.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco, in Roverè Veronese (Verona).

N. 1450. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 14 giugno 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa dallo stesso titolo, in Roverè Veronese (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. **1451.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Donato, in frazione San Donato del comune di Mango (Cuneo).

N. 1451. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 30 novembre 1940-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di San Donato, nella chiesa dallo stesso titolo, in frazione San Donato del comune di Mango (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. **1452.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata « Congregazione di Cristo Re », con sede in Imperia.

N. 1452. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata « Congregazione di Cristo Re » con sede in Imperia, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Albenga in data 15 giugno 1936-XIV, integrato con postilla in data 12 agosto 1939-XVII, ed inoltre viene approvato lo statuto della predetta Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. **1453.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Nicolò di Capodimonte, in Camogli (Genova).

N. 1453. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Nicolò di Capodimonte, in Camogli (Genova), e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria in Camogli, e consistente nell'edificio Chiesa di San Nicolò, nel fabbricato ad esso attiguo, nonchè in tre appezzamenti di terreno; il tutto situato nella località San Nicolò di Capodimonte del comune di Camogli, descritto e valutato L. 31.100.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. **1454.**

Erezione in ente morale della Casa di riposo ing. Alfredo e Maria Mamoli, con sede in Vezzano sul Crostolo (Reggio nell'Emilia).

N. 1454. R. decreto 17 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa di riposo ing. Alfredo e Maria Mamoli, con sede in Vezzano sul Crostolo (Reggio nell'Emilia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. **1455.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cesare Longhi », con sede in Pieve Emanuele (Milano).

N. 1455. R. decreto 17 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cesare Longhi », con sede in Pieve Emanuele (Milano), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1941-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima John Geloso, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1940-XIX, con il quale fu revocato il precedente provvedimento di sequestro e fu sottoposta a sindacato la Società anonima John Geloso, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che, a seguito dell'aumento del capitale sociale, già deliberato, sottoscritto e versato, l'interessenza dei sudditi nemici nell'azienda si è ridotta ad una quota minima e che pertanto il provvedimento di sindacato non avrebbe più ragione di essere mantenuto;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, numero 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 novembre 1940 con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima John Geloso, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(59)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1941-XX.

Sottoposizione a sindacato della Società Spazzolificio Montebellunese, con sede a Montebelluna, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1941-XIX con il quale la Società Spazzolificio Montebellunese, con sede in Montebelluna, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, numero 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Spazzolificio Montebellunese, con sede in Montebelluna, già sottoposta a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. ragioniere Manlio Marson.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(64)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Vacuum Oil Company, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Vacuum Oil Company, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Vacuum Oil Company, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il console Siliato Leonardo Salvatore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(61)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società impianti provviste oli minerali, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società impianti provviste oli minerali, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società impianti provviste oli minerali, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giovanni Perrotti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(63)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1941-XX.

Sospensione temporanea del rilascio di alcune specie di biglietti ferroviari a tariffa speciale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il terzo alinea dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato n. 311/5 in data 20 dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in aumento alle sospensioni disposte con l'art. 1 del decreto interministeriale, n. 2061, in data 27 dicembre 1940,

è autorizzata a sospendere temporaneamente il rilascio delle seguenti altre specie di biglietti, di cui ai capi VI, IX, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato e alla concessione speciale XIII:

a) biglietti di andata e ritorno ordinari, per fiere e mercati e speciali per concessioni particolari di carattere temporaneo o stagionale;

b) biglietti per viaggi circolari ad itinerario combinabile e ad itinerario fisso;

c) biglietti di abbonamento speciali;

d) biglietti di libera circolazione a pagamento e biglietti turistici di libera circolazione;

e) tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto;

f) tessere per i viaggi collettivi a prezzo ridotto di famiglie viaggianti in gruppo;

g) biglietti chilometrici;

h) biglietti sussidiari in appoggio a biglietti per viaggi individuali o collettivi per stranieri o per italiani residenti all'estero, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani;

i) biglietti a riduzione per gli allievi degli istituti d'istruzione e di educazione.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata a disporre le seguenti limitazioni temporanee nel rilascio dei biglietti, di cui al capo X delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato ed alle concessioni speciali *C*, *D*, *F* ed VIII::

1) Limitare il rilascio degli abbonamenti ordinari a percorsi di non oltre 100 km., fatta eccezione per i soli viaggiatori e rappresentanti di commercio, non esercenti in proprio, i quali comprovino la loro qualità con un certificato del Consiglio od Ufficio provinciale delle corporazioni debitamente legalizzato dalla Regia prefettura, per i quali non è fatta limitazione di percorrenza.

2) Limitare a quattro per anno solare i viaggi di corsa semplice a tariffa ridotta, da effettuare per conto particolare, tanto degli impiegati dello Stato, titolari della concessione speciale *C* (compreso fra essi il personale ferroviario), quanto di ciascun componente delle relative famiglie.

3) Limitare a quattro per anno solare i viaggi di corsa semplice, da effettuare per conto particolare, dei ricevitori postali e telegrafici ed a due quelli della famiglia.

4) Limitare a sei per anno solare i viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto effettuabili dagli ufficiali in congedo titolari della concessione speciale *F* o da persone delle loro famiglie.

5) Limitare a quattro per anno solare i viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto effettuabili dai maestri elementari titolari della concessione speciale VIII.

6) Limitare a quattro per anno solare i viaggi di corsa semplice effettuabili da famiglie di militari fruenti della tariffa ridotta del 50 % in applicazione del regolamento trasporti militari (persone), lasciando illimitato il numero dei viaggi effettuabili a tariffa ridotta del 70 % da parte del militare in base al regolamento per i trasporti militari suddetto.

7) Ridurre da tre a due ovvero da due a uno le concessioni gratuite di viaggio, di cui il personale delle Ferrovie dello Stato e gli altri personali ammessi ad analogo trattamento e le relative famiglie fruiscono per conto particolare in base al regolamento per le concessioni di viaggio approvato con il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194.

8) Limitare al solo periodo in corso di utilizzazione ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1942-XX l'uso dei biglietti e tessere, di cui al comma *c*), *e*), *g*) e al punto 1) del presente articolo, provvedendo, dopo tale termine, su richiesta degli interessati, al rimborso della quota prezzo riferibile al periodo o percorso eventualmente pagato e non più usufruibile.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di inizio dei provvedimenti autorizzati dalle disposizioni del precedente articolo ed, a suo tempo, quello della loro cessazione, e stabilirà altresì le norme particolari di applicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 3.

Per quanto riguarda le ferrovie, tranvie extraurbane ed i servizi di navigazione interna concessi all'industria privata sono autorizzati analoghi provvedimenti a cura dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

(68)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.

Limite di emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, e data della prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni medesimi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII;

Veduto l'art. 7 del mentovato provvedimento, con il quale fu data facoltà al Ministro per le finanze di fissare, in relazione ai risultati della sottoscrizione, il limite della emissione e di determinare le date del sorteggio semestrale dei premi attribuiti ai buoni stessi;

Veduto l'art. 5 del decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1941-XIX, n. 224, con il quale venne stabilito che la prima estrazione dei premi, assegnati ai mentovati buoni del Tesoro novennali, potesse aver luogo, invece che il 15 gennaio 1942-XX, in epoca successiva, compresa fra il 15 gennaio e il 15 febbraio 1942-XX:

Ritenuta la necessità di stabilire il limite della emissione dei nuovi buoni e di precisare la data per la detta prima estrazione dei premi;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, autorizzata con il R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, è determinata in 21 serie, del capitale nominale di un miliardo di lire ciascuna.

Art. 2.

La prima estrazione dei premi, attribuiti, in forza dell'art. 2 del mentovato R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, ai buoni del Tesoro novennali indicati nel precedente articolo primo, che avrebbe dovuto aver luogo il 15 gennaio 1942-XX, avrà inizio il 4 febbraio 1942-XX; ferma rimanendo la data del 15 marzo 1942-XX, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi dei legumi secchi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha preso le seguenti determinazioni in merito ai prezzi dei legumi secchi per le varie fasi di scambio della produzione al consumo:

1. — I prezzi alla produzione, per merce nuda franco vagone partenza nella zona di produzione o franco magazzino di raccolta a scelta del venditore, fissati con il decreto Ministeriale del 24 settembre 1941-XIX, sono confermati come segue:

fagioli comuni	L. 425 —	al q.le
fagioli pregiati	» 480 —	»
ceci di massa	» 300 —	»
ceci mezzani	» 340 —	»
ceci giganti	» 380 —	»
cicerchie	» 350 —	»
piselli interi	» 450 —	»
lenticchie di massa comuni	» 460 —	»
lenticchie di massa sterilizzate	» 485 —	»

2. — I prezzi di cessione dal Consorzio nazionale cerealicole al grossista distributore, per merce telata franco vagone destino, esclusa l'imposta sull'entrata, sono determinati come segue:

fagioli comuni	L. 506,25	al q.le
fagioli pregiati	» 565,25	»
ceci di massa	» 370,25	»
ceci mezzani	» 413,25	»
ceci giganti	» 456,25	»
cicerchie	» 424,25	»
piselli interi	» 532,25	»
lenticchie calibrate medie sotto crivello 6	» 558,50	»
lenticchie cal. gigantine sotto crivello 7	» 658,50	»
lenticchie cal. giganti sopra crivello 7,5	» 698,50	»

3. — I prezzi di cessione da grossista distributore a dettagliante per merce resa franco negozio dettagliante, esclusa l'imposta sull'entrata, sono determinati come segue:

fagioli comuni	L. 536.35	al q.le
fagioli pregiati	» 597.55	»
ceci di massa	» 394 —	»
ceci mezzani	» 439.05	»
ceci giganti	» 484.05	»
cicerchie	» 450.60	»
piselli interi	» 563.70	»
lenticchie calibrate medie sotto crivello 6	» 591.45	»
lenticchie calibrate gigantine sotto crivello 7	» 694.45	»
lenticchie calibrate giganti sopra crivello 7,5	» 736.25	»

4. — I prezzi al consumo, compresa l'imposta sull'entrata, per tutti i Comuni del Regno, sono determinati come segue:

fagioli comuni	L. 585 —	al q.le
fagioli pregiati	» 650 —	»
ceci di massa	» 425 —	»
ceci mezzani	» 475 —	»
ceci giganti	» 525 —	»
cicerchie	» 485 —	»
piselli interi	» 615 —	»
lenticchie calibrate medie sotto crivello 6	» 650 —	»
lenticchie calibrate gigantine sotto crivello 7	» 760 —	»
lenticchie calibrate giganti sopra crivello 7,5	» 810 —	»

p. *Il Ministro*: Pascolato

(91)

Prezzi dei fichi secchi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale per la disciplina e il controllo dei prezzi, ha stabilito, con effetto dal 25 ottobre 1941-XIX, quanto segue:

1. I prezzi massimi al produttore per i fichi secchi vengono stabiliti in rapporto alle quattro seguenti classifiche di qualità:

1ª *qualità*: frutto grosso, con un massimo di 75 frutti per kg., bianco non macchiato, buccia sottile, grana fine;

2ª *qualità*: frutto medio con un massimo di 100 frutti per kg., di colore uniforme, non eccessivamente macchiato;

3ª *qualità*: frutto commestibile non compreso nelle due classifiche precedenti ed escluso quello destinabile ad uso industriale;

4ª *qualità*: frutto destinabile ad uso industriale.

2. Sono fissati i seguenti prezzi massimi in base alle dette classifiche:

1ª qualità	L. 575	al quintale
2ª qualità	» 550	»
3ª qualità	» 500	»
4ª qualità	» 375	»

I prezzi di cui sopra si riferiscono al prodotto reso franco magazzino di lavorazione della zona di produzione, per i frutti essiccati al sole.

3. Per i fichi mondi del Cilento è ammessa una maggioranza del 30 % sui prezzi fissati per tutte le qualità avanti indicate. Per tali fichi è obbligatoria la dicitura « Fichi mondi del Cilento di prima qualità ».

4. Per i fichi delle Puglie tagliati a metà ed essiccati al sole dovrà essere praticata una diminuzione di prezzo del 10 % su quelli massimi fissati per le corrispondenti classifiche di qualità.

5. Per altre forme di essiccazione e lavorazione speciale (fichi tagliati a metà del messinese, fichi essiccati al forno degli Abruzzi, ecc.) i prezzi saranno adeguati a quelli stabiliti per le classifiche sopra indicate.

6. I fichi mandorlati o imbottiti in genere, non rientrano nella presente disciplina.

7. I suddetti prezzi sono validi oltre che per le vendite da farsi, anche per i contratti precedentemente stipulati e non ancora eseguiti.

8. I prezzi di vendita dal grossista al dettagliante e da questi al consumatore sono determinati nella seguente tabella,

Prezzi dei fichi secchi dal grossista al consumo per quintale di prodotto netto.

1. Provincie di: Aosta, Asti, Belluno, Bolzano, Cuneo, Fiume, Genova, Gorizia, Imperia, Novara, Pola, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Zara.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo, franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 758,60 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 733,60 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . » 693,60 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 651,15 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 795,45 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 769,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 727,25 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 682,60 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,25 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,40 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 8,60 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 8,05 »

2. Provincie di: Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, La Spezia, Mantova, Milano, Modena, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia Rovigo, Sassari, Varese, Verona, Vicenza.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo, franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 756,65 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 731,65 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 691,65 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 649,15 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 L. 793,50 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 » 767,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 725,25 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 680,60 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,25 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,40 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 8,55 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 8,05 »

3. Provincie di: Ancona, Apuania, L'Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Teramo, Terni, Viterbo.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 753,15 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 728,15 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 688,15 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 645,65 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 790,00 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 763,40 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . » 721,40 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 677,10 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,25 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,35 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 8,50 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 8,00 »

4. Provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Trapani.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo, franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 751,65 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 726,65 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 686,65 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 644,15 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 788,50 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 762,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 720,25 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 675,60 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,25 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,35 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 8,50 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 8,00 »

5. Provincia di Napoli.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . . L. 747,65 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 722,65 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 682,65 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 640,00 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 784,50 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 758,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 716,25 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 671,60 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,25 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,30 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 8,45 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 7,90 »

6. Provincie di: Catania, Palermo, Siracusa.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo, franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 746,65 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 721,65 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 681,65 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 639,15 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 .L. 783,50 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 757,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 715,25 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 670,60 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,25 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,30 »

C) incestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 8,45 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 7,90 »

7. Provincia di Messina.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo, franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 741,65 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 716,65 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 676,65 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . . » 634,15 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 778,50 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 752,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 710,25 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 665,45 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,20 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,30 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 8,40 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 7,85 »

8. Provincie di: Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Taranto.

Prezzo di vendita dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo, franco vagone arrivo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 736,65 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 711,65 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . » 671,65 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 629,15 »

Prezzo di vendita dal grossista della zona di consumo al dettagliante:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 773,50 al q.le

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 747,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . » 705,25 »

D) in ceste di peso superiore a kg. 5 . » 660,60 »

Prezzo di vendita dal dettagliante al consumo:

A) in pacchetti di cellofane da gr. 250 . L. 2,20 cadauno

B) in pacchetti di cellofane da gr. 500 . » 4,25 »

C) in cestini da kg. 1-3-5 . . . . . . » 8,30 al kg.

D) prodotto sfuso . . . . » 7,80 »

p. *Il Ministro*: Pascolato

(92)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo delle noci

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi di prima necessità presso il Direttorio del P.N.F., ha stabilito le seguenti norme per la determinazione dei prezzi delle noci.

1. Per determinare i prezzi per le vendite dal grossista della zona di produzione al grossista del mercato di consumo i prezzi alla produzione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 262, del 6 novembre 1941-XX maggiorati di lire 90 al quintale per le spese di lavorazione, di imballaggio, di caricamento a vagone e per il margine lordo del grossista della zona di produzione, devono essere maggiorati di lire 10 al quintale per calo naturale e spese di conservazione.

Il prezzo così ottenuto si riferisce alle vendite dal grossista della zona di produzione al grossista della zona di consumo franco vagone partenza nella zona di produzione.

Per il calcolo dei prezzi di vendita franco vagone arrivo dovranno essere aggiunte le spese di trasporto, eliminandole dal conteggio di cui al numero seguente.

2. Per determinare i prezzi per le vendite dal grossista della zona di consumo al dettagliante i prezzi franco vagone partenza nella zona di produzione calcolati a norma del numero precedente, saranno maggiorati come segue:

a) trasporto dalla zona di produzione al mercato di consumo (da calcolare dagli organi locali e da omettere nel caso che tale voce sia stata conteggiata precedentemente nella determinazione del prezzo franco vagone arrivo);

b) scarico, facchinaggio, pesatura, maggiorazione massima lire 2,50 al quintale;

c) trasporto al magazzino del grossista del mercato di consumo (da calcolare dagli organi locali);

d) calo peso del grossista del mercato di consumo, maggiorazione massima 1 %;

e) margine del grossista della zona di consumo, maggiorazione massima 5 %.

f) trasporto al magazzino del dettagliante (da calcolare dagli organi locali).

I prezzi così calcolati si riferiscono alle vendite al dettagliante franco negozio di quest'ultimo.

3. Per determinare i prezzi per le vendite dal dettagliante al consumatore i prezzi franco negozio del dettagliante, calcolati a norma del numero precedente, saranno maggiorati come segue:

a) calo peso, sfridi e tara, maggiorazione massima 3 %;

b) utili del dettagliante: per i Comuni fino a 100.000 abitanti, 12 %; per i Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, 14 %; per i Comuni di oltre 500.000 abitanti, 16 %;

c) imposta sull'entrata in abbonamento 2,80 %.

I prezzi di vendita al consumo così determinati restano in vigore fino al 15 gennaio 1942-XX. A tale data subiranno un ulteriore aumento di L. 10 al quintale, per calo naturale e spese di conservazione, a beneficio di chi provvede alla materiale conservazione del prodotto, sia esso il grossista della zona di produzione, il grossista del mercato di consumo o il dettagliante.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(93)

Prezzi delle castagne lavorate o « curate »

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale per la disciplina ed il controllo dei prezzi, ha stabilito le seguenti norme per la determinazione dei prezzi delle castagne lavorate o « curate ».

1. Per determinare i prezzi per le vendite dal grossista della zona di produzione al grossista del mercato di consumo, i prezzi alla produzione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 262 del 6 novembre 1941-XX dovranno essere maggiorati come segue:

a) scarti e cali di conservazione, maggiorazione massima 6 %;

b) spese di lavorazione o di « cura », compreso l'imballaggio e la messa a vagone, maggiorazione massima lire 35,00 al quintale;

c) margine del grossista della zona di produzione, maggiorazione massima 5 %.

I prezzi così calcolati s'intendono franco vagone partenza nella zona di produzione. Per il calcolo dei prezzi di vendita franco vagone arrivo, dovranno essere aggiunte le spese del trasporto, eliminandole dal conteggio di cui al numero seguente.

2. Per determinare i prezzi per le vendite dal grossista del mercato di consumo al dettagliante i prezzi franco vagone partenza nella zona di produzione saranno maggiorati come segue:

a) trasporto dalla zona di produzione al mercato di consumo (da calcolarsi localmente, e da omettere nel caso che tale voce sia stata conteggiata precedentemente nella determinazione del prezzo franco vagone arrivo);

b) scarico, facchinaggio, pesatura, maggiorazione massima L. 2,00 al quintale;

c) trasporto; al magazzino del grossista del mercato di consumo (da calcolare localmente, sempre che la merce non venga venduta in arrivo allo scalo ferroviario o presso i mercati ortofrutticoli all'ingrosso);

d) calo del grossista del mercato di consumo, maggiorazione massima 3 % da calcolare solo nel caso che la merce sia immagazzinata dal grossista della zona di consumo);

e) margine del grossista della zona di consumo, maggiorazione massima 7 %.

I prezzi così calcolati si riferiscono alle vendite al dettagliante, le spese ed i margini del quale per stabilire i prezzi al consumo, verranno determinati degli organi locali.

3. Il 15 gennaio 1942-XX i suddetti prezzi saranno maggiorati del 4 %. La stessa maggiorazione sarà applicata a partire dal giorno 15 di tutti i mesi successivi.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(94)

Prezzo delle patate bisestili

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi di prima necessità presso il Direttorio del P.N.F., ha fissato per le patate bisestili il prezzo di L. 105 al quintale, con decorrenza dal 1° dicembre 1941-XX.

Tale prezzo si intende per merce nuda, resa franco vagone partenza.

(95) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 11742 del 19 novembre 1941-XX, il sig. Morpurgo Livio fu Umberto e di Vittorelli Giovanna, nato a Trieste il 24 novembre 1913, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Morpurgo » con quello « Vittorelli » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(105)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale, Manifestazione 1941-XIX — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 in data 27 ottobre 1941-XIX — il biglietto n. 07850 della serie AN riferibile ai « Premi di consolazione » deve intendersi rettificato in 07840, ed il n. 95780 della serie AX, riferibile ai « Premi turistici » deve intendersi rettificato in 94780.

(106)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	298316	140 —	Ricaldone *Adele* fu Gioacchino, minore sotto la patria potestà della madre Porta Francesca di Amedeo ved. di Ricaldone, dom. in Mirabello Monferrato (Alessandria).	Ricaldone *Adelina Maria* fu Gioacchino, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	123167	94,50	*Marchesi Palmina* fu Palmino, minore sotto la patria potestà della madre Ghisio *Livia* di Tommaso ved. di *Marchesi* Palmino, dom. in Stroppiana (Novara).	*Marchese Emilia Maggiorina Flaviana Candida* fu Palmino, minore sotto la patria potestà della madre Ghisio *Carolina* ved. di *Marchese* Palmino, dom. in Stroppiana (Novara).
Rendita 5 %	170062	250 —	Mase *Raffaele* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Esposito Saveria fu Francesco, dom. a Sorrento (Napoli).	Mase *Raffaele Angelo* ecc., come contro.
Id	170063	80 —		
P. R 3,50 % (1934)	408608	490 —	Pollone Eugenio fu Gian Giacomo, dom. in Torino con vincolo di usufrutto vitalizio a *Giandrone* Margherita fu Dalmazzo ved. Damiano Damiano, dom. a Barbania	Come contro, con vincolo di usufrutto vitalizio a *Giaudrone* Margherita, ecc., come contro.
Id.	485174	1260 —	Sartoriggi Angelo di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Voghera (Pavia).	Sartoriggi Angelo di *Giuseppe Francesco*, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	840648	35 —	Eredi indivisi di Carletto Caterina fu *Antonio*, dom. a Robilante (Cuneo), coll'usufrutto vitalizio a favore di Giordanengo *Giuseppe* fu *Antonio*, dom. a Robilante (Cuneo).	Eredi indivisi di Carletto Caterina fu *Lorenzo*, dom. a Robilante (Cuneo), coll'usufrutto vitalizio a favore di Giordanengo *Giuseppe-Donato* fu *Giacomo Antonio*, dom. a Robilante (Cuneo).
P. N. 5 %	17471	75 —	Barbagli *Antonietta* fu Casimiro, minore sotto la tutela di Barbagli Giuseppe, dom. a Cortona (Arezzo).	Barbagli *Maria Antonia* fu Casimiro, ecc., come contro.
Rendita 5 %	122383	165 —	Genovesi Teresa fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ricci Oddi Teresa fu Antonio ved. Pirola Enrico ed è ipotecata fino alla concorrenza di 1/4 a favore di Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola* per il suo eventuale diritto di usufrutto nel caso di sopravvivenza all'usufruttuaria Ricci Oddi Teresa	Genovesi Teresa fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Genovesi*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ricci Oddi Teresa fu Antonio ved. Pirola Enrico ed è ipotecata fino alla concorrenza di 1/4 a favore di Giuliani Maria fu Carlo ved *Genovesi* per il suo eventuale diritto di usufrutto nel caso di sopravvivenza all'usufruttuaria Ricci Oddi Teresa
Id.	122384	165 —	Genovesi Marina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra	Genovesi Marina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Genovesi*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	122385	165 —	Genovesi Enrico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola*, dom a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra.	Genovesi Enrico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved *Genovesi*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	104495	480 —	*Picerno* Maria Isabella di Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brindisi (Lecce). L'usufrutto della presente rendita spetta fino alla maggiore età della titolare alla madre Leone *Giuseppina* fu Bernardo, moglie di *Picerno* Francesco Paolo, dom. a Brindisi (Lecce).	*Picerni* Maria Isabella di Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brindisi (Lecce). L'usufrutto della presente rendita spetta fino alla maggiore età della titolare alla madre Leone *Maria Giuseppina Eleonora Isabella* fu Bernardo, moglie di *Picerni* Francesco Paolo, dom. a Brindisi (Lecce).
P. R. 3,50 %	474742	129,50	Sole *Raffaele* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Maiello Maria ved. di Sole Giuseppe, dom. in Senise (Potenza).	Sole *Gennaro Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Maiello Maria ved. di Sole Giuseppe, dom. a Senise (Potenza).
Id.	479099	14 —		
Id.	478348	10,50		
Cons. 5 %	97731	25 —	*Farcessi* Teodorico fu Pietro, dom. a Rivisondoli (L'Aquila).	*Farussi* Teodorico fu Pietro, dom. a Rivisondoli (L'Aquila).
Rendita 5 %	52471	7125 —	Boccardo *Giovanna Maria* fu *Tomaso*, moglie di Domenico Tinelli, dom. a Chieri (Torino), con usufrutto a Obertino *Albina* fu Bonaventura, ved. Gorlè, ved. Boccardo, rimaritata *Garisio*, dom. a Torino.	Boccardo *Maria Lucia* fu *Tommaso* o *Tomaso Giovanni*, moglie di Domenico Tinelli, dom. a Chieri (Torino), con usufrutto a Obertino *Maria-Albina-Elisabetta* fu Bonaventura, ved. Gorlè, ved. Boccardo, rimaritata *Carisio*, domic. a Torino.
Id.	52472	2375 —		
P. N. 5 %	25739	55 —	Gallarati *Antonio* fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati Luigi, dom. in Voghera.	Gallarati *Agostino Antonio* fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a a favore di Poggi *Paola Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati Luigi, dom. in Voghera.
B. T. 1950 Serie XVI	33	Capitale 7500 —	Cattagni *Amelia* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Pavanello Iolanda fu Giuseppe ved. Cattagni, dom. in Cremona.	Cattagni *Aurelia*, ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie A	764	Capitale 1000 —	Eleuteri Antonio fu Girolamo, dom. a Petritoli (Ascoli Piceno).	Eleuteri Antonio fu Girolamo, *minore sotto la tutela di Eleuteri Caterina fu Antonio*, dom. a Petritoli (Ascoli Piceno).
Cons. 3,50 % (1906)	140031	94,5	Rostagni di Bozzolo *Felicita* fu Alessandro, moglie di Marovelli Pietro, dom. a Maggiora (Novara).	Rostagni di Bozzolo *Eustachia Felicita* fu Alessandro, moglie di Marovelli Pietro, dom. a Maggiora (Novara).
Id.	132877	140 —	Rostagni *Felicita* fu Alessandro, moglie di Pietro Marovelli fu Luigi, dom. in Maggiora Novarese (Novara), vincolato.	Come sopra, vincolato.
B. T. 1941 Serie VI	852	Capitale 10.000 —	De Giovanni *Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Finetti Emma fu Carlo ved. De Giovanni.	De Giovanni *Anna Lucia* fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	384291	700 —	Parrocchia di San Valentiniano in Banzano di Montoro Superiore (Avellino), con usufrutto a *Pironti* Giuseppe *fu Nicola*, dom. a Banzano di Montoro Superiore (Avellino).	Come contro, con usufrutto a *Pironto* o *Pironti* Giuseppe *di ignoti*, dom. a Banzano di Montoro Superiore (Avellino).
Cons. 3,50 % (1906)	743943	119 —	Gardella *Emilia* di Giambattista, moglie di Oneto Lazzaro-Ferdinando fu Antonio, dom. a Camogli (Genova), vincolato.	Gardella *Maria-Erminia* di Giambattista, ecc., come contro.
Id.	762833	35 —	Gastaldo *Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro eredi indivisi di Candellero Francesco dom. a Torino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Maria* fu Francesco moglie di Gastaldo Pietro, dom. a Torino.	Gastaldo *Giovanna-Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	9719	28 —	Mengoni Ottorino di *Alfredo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecassiano (Macerata).	Mengoni Ottorino di *Luigi Alfredo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecassiano (Macerata).
Id.	415452	35 —	Russo *Raffaele* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Pappone Maria fu Vincenzo ved. Russo, dom. a Napoli.	Russo *Raffaela* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	376017	147 —	Florio *Ermelinda* fu Secondo, moglie di Zanone Smeraldo, dom. in Biella (Novara).	Florio *Angela Maria Ermelinda* fu Secondo, moglie di Zanone Smeraldo, dom. in Biella (Novara).
Id.	432516	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	741633	140 —	Ceresa Mori *Domenica* fu Giuseppe, moglie di *Belardo* Antonio, dom. a Torino.	Ceresa Mori *Maria Domenica Adelaide* fu Giuseppe, moglie di *Bellardo-Gioli* Antonio, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	357889	196 —	Enriore Eugenia di Stefano, nubile, dom. in Ciriè (Torino), vincolato d'usufrutto a favore di Pagliero *Maria* fu Stefano vedova di Enriore Eugenio, dom. in Ciriè.	Come contro, vincolato d'usufrutto a favore di Pagliero *Angela Maria* fu Stefano, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	140938	1704,50	Molteni Giulia fu Edgardo, nubile, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio a favore di Ferloni *Bianca* fu Vincenzo, ved. di Molteni Edgardo, dom. a Firenze. Senza fede di vita.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Ferloni *Cesarina-Bianca* fu Vincenzo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4642)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Cellere e di Grotte di Castro (Viterbo) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Cellere e di Grotte di Castro, in provincia di Viterbo, non possono utilmente funzionare;

Dispone:

I Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Cellere e di Grotte di Castro, in provincia di Viterbo, sono sciolti e la gestione del patrimonio delle Casse stesse è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(37)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 novembre 1941-XX, recante « Concorsi a cattedre per gli istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico », a pag. 3, gruppo « Disegno », oltre la prova grafica deve intendersi richiesta anche la prova orale; a pag. 5 gruppo A *XI. « Costruzioni e disegno di costruzioni » in luogo di: prove scritta-pratica, orale devono leggersi: prove scritta, grafica, orale.

(96)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.